

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 9 Aprile - Giugno 2002

Consiglio Direttivo

Presidente: *Luisella de Cataldo*

Vice Presidente: *Santo Di Nuovo*

Segreteria: *Anita Lanotte*

Tesoreria: *Paolo Capri*

Consiglieri: *Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Anna Mestitz, Carlo Serra, Maddalena Zucconi*

Il punto su... <i>L'adozione: dalla storia alla cronaca</i>	1
Editoriale di Luisella de Cataldo	
<i>L'interazione perito - "mostro o serial killer"</i>	3
di Antonino Iaria e Paolo Capri	
<i>Proposta di uno strumento d'analisi del comportamento pedofilo</i>	5
di Elisabetta Perotti	
<i>Lo psicologo Clinico nei servizi della giustizia minorile</i>	6
di Elisabetta Ciuffo Alessandro De Iacobis Simona Iacoella	
Recensioni	7
Notizie dall'Associazione	8
Convegni e Seminari	8

IL PUNTO SU...

**L'adozione:
dalla storia alla cronaca**
di
Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG

Avvocato Psicologo

*Resp. Sezione di Psicologia Giuridica
Università degli Studi di Milano*

Il minore è una componente della struttura sociale che conosciamo poco perché è da poco che abbiamo cominciato ad occuparcene, e, stando ai risultati, sembra che ce ne stiamo occupando male.

Questa incompetenza è dovuta, almeno in buona parte, al fatto che il mondo degli adulti si pone nei confronti dei minori in una prospettiva quanto mai ambivalente che oscilla tra sentimenti di amore e oscuri (e spesso inconsci) sensi di ostilità. Non è questa la sede per affrontare un problema di tanta complessità che per essere esaminato richiederebbe il ricorso alle discipline (etologia, analisi dei miti, psicoanalisi ecc.) direttamente o indirettamente chiamate in causa dall'intrico di situazioni che caratterizzano questo angosciante argomento. Non a caso, quindi, il mondo dei giovani, nelle stereotipi sociali, è il mondo dei diversi "per difetto": basta vedere gli aggettivi che si usano per descriverli: immaturi, irresponsabili, incapaci, incompetenti. La facilità, quasi la spontaneità, con cui si è operata questa sottrazione di contenuti, starebbe a confermare l'esistenza di

un'impostazione mentale che marginalizza perché tende a mettere in rilievo le differenze per difetto piuttosto che le somiglianze tra classe giovanile e classe adulta.

Insomma, il minore occupa una posizione larvale nell'immaginario dell'adulto. E non solo da oggi. Ogni epoca ha scritto il suo capitolo e dato il suo contributo alla storia, vecchia di secoli, anzi di millenni, dell'indifferenza della società verso i soggetti non ancora adulti. Uno sguardo, anche superficiale, al passato è indicativo. Ad esempio, l'esposizione e la soppressione dei neonati è sempre stata una pratica diffusa in tutte le culture. La Bibbia ricorda tre grandi stragi di infanti: di quelli ebrei all'epoca della nascita di Mosè, di quelli egiziani all'epoca dell'esodo, di quelli di Betlemme in occasione della nascita di Gesù. Comunemente praticate erano le uccisioni o i sacrifici rituali di bambini a scopi variamente propiziatori. Solo nel 374 d.C. si arrivò a considerare omicidio l'uccisione di un bambino.

Altrettanto funesta e diffusa la pratica dell'abbandono. L'esposizione dei neonati era una pratica tanto comune che viene considerata storica la data dell'istituzione della "ruota" a Montpellier, "inventata" intorno al 1480, per evitare che i neonati fossero abbandonati in mezzo alla strada.

Lo storico Lebrun (1971) analizzando le cause di mortalità commenta: "sul piano umano, la morte di un bambino è avvertita come un banale incidente a cui un'ulteriore nascita porrà rimedio". Il Rinascimento crede in un bambino pieno di

peccato e di umori cattivi da cui va mondato continuamente con purghe.

Per Calvino "solo spezzando totalmente la volontà del bambino, questo può essere salvato dallo spirito innato del male insito in lui".

Lo spunto per queste convinzioni viene da lontano: Sant'Agostino, ne "La Città di Dio" descrive il bambino come un essere ignorante, capriccioso, passionale; "se lo si lasciasse libero di fare quello che vuole, non c'è delitto del quale non si macchierebbe".

Che esistesse un diffuso disinteresse pratico e affettivo per i minori lo deduciamo anche dall'istituto dell'adozione, nota e praticata fin dai tempi antichi. L'adozione, nel suo significato più ampio di ammissione in famiglia di una persona estranea inizia a lasciare le proprie tracce verso l'anno 2000 a.C. nel Codice di Hammurabi (Babilonia), anche se solamente più tardi, all'interno dell'Antico Testamento, vengono descritti alcuni casi in modo esplicito e chiaro: il piccolo Mosè che viene adottato dalla figlia del Faraone (Esodo 2,10); Ester, presa in casa da Mardocheo e «trattata come se fosse stata figlia sua» (Ester 2,7), e la situazione di Manasse ed Efraim presi ed educati da Giacobbe (Genesi 48,5). Ma il suo vero sviluppo avvenne ben più tardi, all'interno dei Paesi nei quali vigevo il Diritto romano, in cui l'originario aspetto religioso, teso alla successione nel culto degli antenati, aveva lasciato il posto all'idea della discendenza e della trasmissione del patrimonio familiare.

Nel diritto greco l'adozione non aveva quello scopo filantropico e assistenziale nei confronti dei minori privi di famiglia che ha, almeno in parte, nel diritto moderno, ma aveva solo la funzione di assicurare la continuità a quei gruppi familiari che rischiavano di estinguersi per mancanza di eredi legittimi. L'adozione detta *pòiesis*, era consentita solo a coloro che non avevano discendenti maschi, mentre la presenza di discendenti femmine non impediva l'adozione dal momento che le figlie non erano mai considerate eredi. A esse, se avevano fratelli, spettava solo il diritto alla dote; se non avevano fratelli, erano comunque solo il veicolo attraverso il quale il patrimonio familiare era trasmesso ai discendenti maschi del gruppo familiare, cioè ai loro figli.

La stessa funzione di perpetuazione del gruppo familiare caratterizzava l'adozione nel diritto romano che introdusse

una fondamentale distinzione, quella tra *adoptio plena e adoptio minus plena*. La prima parificava a tutti gli effetti l'adottato al procreato, la seconda consentiva all'adottato di succedere all'adottante pur lasciando intatta la sua posizione nella famiglia d'origine.

Come già accennato, l'aspetto religioso scomparì per lasciare posto a una *adoptio* con il compito di procurare un erede al patrimonio e al rango familiare: Tiberio fu adottato da Cesare Augusto nell'anno 4 d.C. con il nome di Tiberio Giulio Cesare, e lo stesso avvenne per Nerone che fu adottato nel 50 d.C. dall'imperatore Claudio, assumendo il nome di Nerone Claudio Cesare.

Sappiamo che a Roma i candidati alla carriera politica spesso adottavano i bambini perchè chi aveva più figli veniva preferito a chi ne aveva meno. Nel periodo repubblicano l'adozione assolveva il compito della perpetuazione del culto dei defunti.

Più tardi, in seguito alle influenze culturali dei popoli orientali e giudaici sulla civiltà romana, l'adozione divenne strumento per trasformare i plebei in patrizi, gli stranieri in cittadini romani, i figli naturali in figli legittimi. Insomma, a tutto serviva meno che alla tutela e protezione del minore.

Le donne romane erano radicalmente escluse dal diritto di adottare. "*Le donne non possono adottare in nessun modo*" scriveva Gaio – *perchè non hanno nemmeno i figli naturali sotto il loro dominio*: passaggio che assume tutto il suo rilievo quando si apprende, nel paragrafo precedente, che gli impotenti e gli eunuchi, malgrado la loro incapacità fisica a generare, hanno il potere giuridico di adottare.

La donna non era presente all'atto di adozione realizzato dal marito. Le fonti giuridiche dicono esplicitamente che non soltanto "gli uomini possono adottare figli allorquando non hanno moglie" ma anche quando erano sposati, la moglie restava totalmente estranea ad un'operazione che non la rendeva madre del figlio scelto dal marito. Perciò il rito giudiziario metteva in contatto solo il padre e l'adottato.

Nel procedimento di adozione, la sposa veniva menzionata solo come presupposto necessario ad una simulazione giuridica; simulazione che non richiedeva la sua presenza e nemmeno la sua esistenza reale. Al momento del rituale, si fingeva solo che la sposa esistesse.

Si dovrà aspettare l'epoca di Diocleziano per vedere, su autorizzazione espressa dell'imperatore, una donna ottenere il diritto di considerare come suo proprio figlio un parente, da lei scelto, come consolazione e sostituzione di un figlio morto.

L'inidoneità era direttamente legata alla mancanza di dominio delle donne.

Per lo stessa ragione, le donne erano prive dell'esercizio della tutela sui figli minorenni. Ne erano state escluse dalla legge delle XII tavole che trasferiva questo incarico al più vicino parente maschio del padre.

L'incapacità delle donne, lo dice il giuriconsulto Gaio, dipendeva dalla loro *levitas animi* che ne consigliava la messa sotto tutela.

Sarà Augusto a sopprimere ogni controllo degli agnati sulle donne –sposate o no- a condizione che avessero partorito tre o quattro figli. Seguendo il motto dell'imperatore Giustiniano: *adoptio natura imitatur*, e dovendo quindi simulare uno stato di famiglia effettiva, vennero sancite alcune norme specifiche tra le quali la differenza minima di 18 anni tra adottante e adottato e il fatto che l'adozione dovesse essere pronunciata da un organo giudiziario; inoltre vennero posti alcuni divieti tra i quali quello di adottare i propri figli naturali oppure di poter adottare essendo evirati.

Con il passare del tempo e grazie alla diffusione del cristianesimo si giunse dapprima all'ampliamento e poi alla modifica del concetto di adozione, tanto che, successivamente, questa sarà utilizzata anche per trasformare i plebei in patrizi e gli italici in cittadini romani.

Il cristianesimo lottò anche contro le tradizioni dei popoli barbari che, pur punendo l'aborto e prevedendo l'uccisione dell'eventuale infanticida, proteggevano, in questo modo, la gravidanza illegittima, ma destinavano poi alla schiavitù il "figlio bastardo"; Costantino, primo imperatore cristiano, fu costretto a varare delle leggi contro la compra-vendita di trovatelli e figli illegittimi. Con la caduta dell'Impero romano d'occidente (476 d.C.), l'influenza di costumi dei popoli vincitori, soprattutto quelli di origine germanica, si fece sentire anche sull'istituto adozionale.

Presso numerosi di questi popoli, essenzialmente guerrieri, erano in uso delle specie di contratti d'eredità, detti *affatome*, con effetti più morali che legali, con lo scopo di assicurare la prole continua-

trice di glorie e virtù belliche a chi non riusciva ad avere figli: singolare e curiosa era la cerimonia che sanciva il rito iniziatico e che consisteva nel taglio dei capelli e nella consegna solenne delle armi, dopo di che l'adottante prendeva sulle ginocchia il figlio, lo abbracciava e, infine, lo avvolgeva con il proprio mantello da guerriero.

Il Medioevo fu un periodo alquanto difficile anche per l'adozione, visto che venne sancito il principio che *filius adoptivus non succedit in feudum* e che quindi i bambini soli non avevano più un "mercato"; la Chiesa, pur non contrastando apertamente questa cultura, si fece carico dell'assistenza ai minori e nacquero così i primi istituti per l'infanzia abbandonata, che si diffusero rapidamente a causa delle precarie condizioni di vita di quei tempi che aveva riportato all'antica usanza di disfarsi dei figli, abbandonati, spesso sui gradini delle chiese.

I religiosi che li raccoglievano, avevano il problema di "piazzarli" perché mantenerli sarebbe costato troppo.

Quindi, il soggetto abbandonato, veniva selezionato secondo le esigenze della famiglia che lo richiedeva: maschio e robusto se doveva lavorare nei campi, femmina mite e servizievole se serviva aiuto nelle faccende di casa.

L'interesse del minore non entrava mai in linea di conto e non esistevano leggi a regolamentare l'adozione. In un tale contesto decadde tutti gli strumenti giuridici e l'adozione diventò in sostanza un possibile accordo tra privati, tra chi assisteva il bambino, quindi, e chi intendeva adottarlo.

In tutta Europa il periodo oscuro continuò anche durante il Rinascimento e bisogna attendere il 18 gennaio 1792 per trovare in Francia, a seguito degli effetti della Rivoluzione, un decreto di Delive de Saint-Mars che sanciva l'adozione come «espressione di solidarietà verso i più deboli e come strumento di lotta contro la potenza dei casati autoritari».

Ma evidentemente le resistenze nei confronti dell'adozione erano molte, poiché quando si trattò di inserirla definitivamente nel Codice civile, paventando svantaggi per la costituzione di famiglie legittime, se ne propose l'abolizione per motivi «moralì e naturali».

Solamente l'intervento personale di Napoleone Bonaparte rimise più tardi in discussione il problema: consapevole degli effetti che i caduti nelle innumerevoli battaglie avevano sortito, cercò una solu-

zione affinché gli orfani di guerra fossero «adottati dalla Francia stessa». Probabilmente a ciò non era estranea la sopravvenuta sterilità dell'imperatrice Giuseppina. Per trovare la prima regolamentazione si deve attendere la stesura del codice napoleonico: Napoleone si dichiara favorevole all'adozione (contro il parere della maggioranza): ma non è filantropia; il fatto è che gli servono soldati per i suoi progetti di espansione e con l'adozione può "importare" orfani di guerra da altri paesi.

Che l'adozione non fosse neppure lontanamente disegnata per l'interesse e la tutela del minore lo si deduce dal fatto che l'adottato doveva avere un'età superiore ai 18 anni. L'imperatore dispose, inoltre, con un provvedimento eccezionale (decreto del 7.12.1805) che tutti gli orfani degli ufficiali e dei soldati caduti ad Austerlitz fossero da considerare suoi figli adottivi.

Nonostante alcune lacune, accadde che il Codice napoleonico venisse assunto come esempio per la stesura dei Codici civili dei vari Paesi d'Europa e così nel 1865 anche in Italia vennero definite delle disposizioni specifiche per l'adozione.

Vennero posti dei vincoli che riguardavano i rapporti tra i genitori naturali e quello adottivo e tra l'adottato ed eventuali fratelli adottivi; fu stabilito il reciproco impegno di mantenimento e la possibilità, da parte dell'adottato, di ereditare pariteticamente con eventuali figli naturali. Si dovrà aspettare fino al 1865, all'epoca della stesura del codice civile, e anche qui l'adozione è un istituto a tipo contrattuale e sempre a favore di soggetti ultradiciottenni.

Dopo la I° guerra mondiale prende l'avvio un'azione a favore dell'ampliamento della prassi adozionale oltre i confini tradizionali e aristocratici che avevano visto l'istituto principalmente finalizzato a garantire continuità alle famiglie di ceto elevato senza diretti discendenti. Si arriva così all'istituto dell'affiliazione, nel quale, tuttavia, continuano a prevalere i diritti e gli interessi del nucleo familiare.

Nel 1967 si arriva, infine, alla creazione di un nuovo strumento: l'adozione speciale, anche questa, almeno nei primi tempi, finalizzata ad appagare i desideri degli adulti che chiedono bambini fisici, psichici piccoli, belli e sani, degni delle aspettative della famiglia adottiva, senza problemi o di comportamento.

Qui finisce la storia e inizia la cronaca. Tocca a noi scriverla.

L'interazione perito - "mostro o serial killer"¹

di
Antonino Iaria *
Paolo Capri**

*Psichiatra, Psicoanalista
Presidente Centro Studi e Ricerche in Psichiatria e Scienze Umane ONLUS, Roma
Direttore Scientifico Istituto CEIPA
**Psicologo, Psicoterapeuta
Presidente Istituto di Formazione CEIPA
Consiglio Direttivo Associazione Italiana Rorschach AIR

Le nostre osservazioni e considerazioni riguardano un fatto di grande rilievo che coinvolge persone che, per diversi motivi (notizie dei mezzi d'informazione, attività professionali ecc.), si ritrovano ad avere rapporti con omicidi che hanno caratteristiche di "mostruosità"; potrebbero essere uno spunto di riflessione rispetto questo fenomeno, definito da Francesco Bruno (1995), come "manifestazione contro natura di indicibile, incredibile, straordinaria violenza", in un importante seminario da lui organizzato sull'omicidio con caratteristiche di "mostruosità" dal titolo "Mostri o Serial Killer, analisi del fenomeno nell'Italia d'oggi".

Per introdurre il discorso, ci sembra interessante rilevare la duplice terminologia (Mostri o Serial Killer) spesso utilizzata dai mass-media, ma anche alle volte dagli specialisti del settore. Nella definizione anglosassone (Serial Killer e Mass-Murder) viene messo in luce solo l'aspetto descrittivo-comportamentale, mentre nella parola italiana "mostro" è messo in evidenza l'aspetto emozionale intersoggettivo.

Nel vocabolario della lingua italiana Treccani, infatti, una delle definizioni riportate, particolarmente attinenti, ci sembra la seguente: "Essere che si presenta con caratteristiche estranee al consueto ordine naturale e come tale induce stupore e paura. Nella storia della cultura questi esseri di forme non naturali costituiscono una creazione tipica della mente umana, ora assunti co-

¹ Presentato al Seminario di Studi Criminologici "Mostri o Serial Killer. Analisi del fenomeno nell'Italia di oggi". Roma, 1-2 dicembre 1995.

me reali e caricati di significati complessi, ora presi come simboli di realtà altrimenti non rappresentabili, né esprimibili".

Inoltre, dal punto di vista clinico-psichiatrico, ci sembra di rilevare che non esiste univocità di diagnosi; queste sono, infatti, molto varie, sfumate e sicuramente non definite, tanto è vero che il termine che prevale è quello di *"personalità multipla o polivalente"* (Hinsie, Campbell, 1979).

Anche attraverso la stampa, in una nostra recente ricerca effettuata su casi di omicidi violenti e *"mostruosi"* di minori - fra gli altri, ad esempio, i delitti di Foliagno (Chiatti) e quelli di Ponticelli (Schiavo, La Rocca, Imperante) - è emerso che le diagnosi formulate da alcuni noti psichiatri sono varie: sadico-perverso, disturbo di personalità del comportamento, comportamento schizoide, soggetto schizoide, soggetto schizofrenico, pedofilo, omosessuale non pedofilo, serial killer (Iaria e al., 1996).

I risultati della ricerca su come la stampa nazionale ha trattato gli autori di delitti *"mostruosi"*, confermano la configurazione indefinita e poco conosciuta del fenomeno studiato. Infatti, pur cambiando i tempi, non sembrano modificarsi i rapporti fra vissuti e realtà, nel senso che viene mantenuto, tuttora, un coinvolgimento emotivo maggiore verso ciò che non si conosce, rispetto a ciò che si conosce.

Ad esempio, anche la definizione *"Pedofilia"* (ANSA, 1987-1994), riferendoci sempre alla ricerca citata, trova più spazio nel linguaggio comune rispetto a prima ma, contemporaneamente, continua a non avere una sua autonoma e precisa collocazione scientifica (DSM IV, 1996), ad esclusione della 2^a edizione del Trattato di Psichiatria Clinica e Forense di C. Ferrio (1970), nè chiarificazioni in riferimento alle sue origini, a parte gli enunciati della psicoanalisi, ormai anche da rivedere, sulle perversioni sessuali in generale.

La ricerca conclude che la stampa, da sempre portatrice di un pensiero collettivo, da dieci anni ad oggi, nonostante il maggiore ampliamento di informazioni e la maggiore diffusione di notizie relative ai crimini efferati, nonostante l'intervento di pareri tecnico-psichiatrici utili ad approfondire la portata conoscitiva di fenomeni *"perturbanti"*, non sembra in grado di rappresentare comportamenti e problemi relativi a tematiche di *"mo-*

struosità", che purtroppo sempre maggiormente interessano la nostra società, relegando ad un'immagine di mostro, di maniaco il significato di aggressioni e violenze nei confronti di altri, con la tendenza, quindi, a negare e attraverso ciò esorcizzare un fenomeno che da sempre suscita paure e timori collettivi molto disfunzionali al vivere quotidiano (Capri, 1999; Lanotte, 1999).

Venendo ora alla relazione che si stabilisce fra il perito e l'autore di *"delitti efferati"*, tale situazione richiama, a nostro avviso, quella definita da Freud: *"Il perturbante"*.

Sigmund Freud, infatti, nel saggio del 1919 *"Das Unheimliche"* (a nostro parere un pò impropriamente tradotto in italiano *"Il perturbante"*), afferma che questo *"appartiene alla sfera dello spaventoso di ciò che ingenera angoscia e orrore"....."è lecito tuttavia aspettarsi che esista un nucleo particolare e tale da legittimare l'impiego di una particolare terminologia concettuale"....."uno dei motivi che concorrono a produrre il senso del perturbante"* è costituito dalla *"regressione a tempi in cui non erano nettamente tracciati i confini tra l'Io e il mondo esterno e l'Io e gli altri"*. E ancora: *"è difficile altrimenti definire il nucleo particolare di questa situazione emozionale che è alla base dell'incontro. E' da rilevare, infatti, che gli eventi umani i cui significati appaiono enigmatici e inspiegabili e che hanno alla base contenuti intensamente angoscienti, vengono percepiti come perturbanti"*.

Nel nostro caso, possiamo dire che il fenomeno *"mostro"* può risvegliare reazioni in senso ambivalente, in cui l'angoscia e l'aggressività sembrano rappresentare gli elementi fondamentali della situazione controtransferale.

E per quanto il perito cerchi e sappia mantenere con la propria *"scienza e coscienza"* un atteggiamento neutrale, obiettivo e sereno, riteniamo impossibile un'assenza di coinvolgimento, che gli eviti il confronto con questa situazione emozionale, comune tra l'altro a molte persone.

Pertanto, è assolutamente necessario che egli tenga conto di queste sue istanze, che cerchi di conoscerle, approfondirle, che se ne renda consapevole e che, infine, consideri quanto esse in maniera conscia e inconscia possano influire sull'esplicazione della sua attività e delle sue valutazioni.

Tale situazione controtransferale (Searles, 1994) pone inquietanti interrogativi, cui necessita tentare di dare risposte il più possibile chiare e non ambigue, anche se dobbiamo riconoscere che c'è ancora molto da ricercare sul problema sollevato.

Riteniamo, però, che una prima risposta possa essere data: si può affermare, cioè, che la descritta autoconsapevolezza ci permette di ricercare una distanza adeguata fra la propria situazione controtransferale (angoscia e aggressività) e il periziando.

A nostro avviso la relazione adeguata è costituita dal sapersi tenere e mantenere, dal punto di vista psicologico, ad una giusta distanza emozionale. E' opportuno, in sostanza, che il perito cerchi di non farsi coinvolgere e, al limite, travolgere dall'angoscia suscitagli dall'effettività dei delitti e dalla loro conseguente e possibile inderivabilità e incomprendibilità.

In altri termini, non è utile che egli dia spazio eccessivo alle spinte inconscie che lo porterebbero all'aggressività come difesa dall'angoscia.

Infatti, nella relazione, se l'angoscia lo mantiene troppo *"lontano"*, cioè troppo neutro e difeso, egli resterà al sicuro in quanto non eccessivamente coinvolto; correrà, invece, il rischio di non riuscire a stabilire un sufficiente rapporto *"empatico"*, come strumento adeguato per la comprensione del caso e la corretta esplicazione, quindi, della sua funzione.

Se, per contro, nella relazione interpersonale risultasse troppo *"vicino"*, prevarrebbe in lui il vissuto dell'aggressività; gli sarebbe, così, difficile mantenere quell'atteggiamento, equilibrato e sereno, assolutamente indispensabile, per lo svolgimento della sua attività.

In conclusione, è necessario che le istanze emozionali, finora descritte, trovino un giusto riconoscimento ed equilibrio, per una valida interazione fra perito e periziando.

In riferimento a quanto detto, ci piace terminare riportando un brano già citato in un precedente lavoro, in cui si affrontava il tema, peraltro attuale, del *"perturbante"* in psichiatria transculturale.

Si tratta della parabola di Schopenhauer, riportata da Freud: *"Una compagnia di porcospini, in una fredda giornata d'inverno, si strinsero vicini vicini, per proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto, però, sentirono le spine reciproche; il dolore li co-*

strinse ad allontanarsi di nuovo l'uno dall'altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li portò di nuovo a stare insieme, si ripeté quell'altro malanno; di modo che venivano sballottati avanti e indietro fra i due mali, finchè non ebbero trovato una moderata distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione" (A. Schopenhauer, 'Paragoni, parabole e favole').

Riferimenti bibliografici

ANSA: Voce Pedofilia. Dal novembre 1987 al maggio 1994.

Bruno F.: "Mostri o Serial Killer. Analisi del fenomeno nell'Italia d'oggi", Seminario di Studi Criminologici sull'omicidio con caratteristiche di "mostruosità", Sala delle Conferenze, Corte d'Appello di Roma, 1 e 2 dicembre 1995.

Capri P.: *La pedofilia: difficoltà e complessità d'interpretazione*, in B. Callieri e L. Frighi (a cura di) "La problematica attuale delle condotte pedofile", EUR, Roma, 1999.

DSM IV: *Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali*. Masson, Milano, 1996.

Ferrio C.: *Trattato di Psichiatria Clinica e Forense*. UTET, Torino, 1970.

Freud S.: *Il Perturbante*. In Freud S., "Opere: l'Io e l'Es e altri scritti". Vol. 9, Bollati Borinighieri, Torino, 1989.

Hinsie L. E., Campbell R. J.: *Dizionario di Psichiatria*. Astrolabio, Roma, 1979.

Iaria A., Lanotte A., Capri P., Bambino A., De Petrillo A., Fuerte L., Liverani T.: *La Pedofilia. Comunicazione e contesto sociale nell'ambito dei reati sessuali su minori*. Attualità in Psicologia, E.U.R., Roma, anno XI, n° 2, 1996.

Lanotte A.: *La relazione pedofila*, in B. Callieri e L. Frighi (a cura di) "La problematica attuale delle condotte pedofile", EUR, Roma, 1999.

Searles H. F.: *Il Controtransfert*. Bollati Borinighieri, Torino, 1994.

Proposta di uno strumento d'analisi del comportamento pedofilo

di
Elisabetta Perotti
Psicologa
Socio Ordinario AIPG

La necessità di rendere maggiormente sistematica e profonda l'analisi del comportamento dei pedofili emerge da molti ambiti istituzionali e professionali, chiamati spesso ad interpretare e valutare tale comportamento. Mi riferisco sia ad ambienti clinici che ad ambienti giu-

diziari, giuridici e a tutti quei contesti che "entrano in gioco" a seguito della scoperta di un reato collegato alla pedofilia. Leggendo le ricerche presenti in letteratura, emerge quanto sia necessario cercare di "conoscere" la complessità di un fenomeno non generalizzabile e basato su una modalità distorta ed immatura di rapportarsi alla sessualità. Pertanto potrebbe essere più utile e proficuo soffermarsi sulla "storia" e sul comportamento del pedofilo perché, come afferma anche Iaria, "(...) sarebbe importante portare alla luce, con tutte le enormi difficoltà che questo comporta, la verità umana del soggetto esaminato nelle sue relazioni intersoggettive e specialmente in quella particolare modalità di rapporto che costituisce la relazione pedofila" (Iaria, 1999; p.57).

Inoltre vista la gravità del reato, con tutte le conseguenze che comporta, è molto importante tenere separati e distinguere i concetti di pedofilia e di abuso sessuale sui minori, dal momento che attualmente le due categorie vengono troppo spesso confuse e ciò con gravi conseguenze soprattutto a livello giuridico. Le difficoltà e i fattori in gioco sono innumerevoli quanto le incertezze che si agitano attorno al fenomeno "pedofilia" e al soggetto "pedofilo". La maggiore difficoltà sta nel cercare di definire una fattispecie delittuosa specifica e circoscritta per un fenomeno tanto variegato e differenziato: l'interrogativo riguarda la possibilità di delineare una distinzione tra il reo di pedofilia e i responsabili di altri reati sessuali a danno di minori.

Certamente è impossibile realizzare una definizione univoca di pedofilo, pedofilia, condotta pedofila, che indichi in maniera chiara tutti i fattori del fenomeno sotto il profilo psicologico, psichiatrico e giuridico" (Carponi Schittar, 1999). Alla luce di questa difficoltà potrebbe essere di fondamentale importanza rilevare le dinamiche psicologiche e sociali che risultano alla base dei comportamenti messi in atto dai soggetti coinvolti, con particolare attenzione al presunto abusante.

In questa breve esposizione propongo un modello conoscitivo che potrebbe essere utile all'analisi del comportamento dei pedofili, soprattutto per quanto attiene al versante comportamentale, relazionale e psicologico-giuridico.

Per la costruzione del questionario ho fatto riferimento anche alle "tecniche di neutralizzazione della norma" individuate

da David Matza (Sykes, Matza, 1957; Taylor, Walton, Young, 1975) e alle modalità di "disimpegno morale" indicate da Albert Bandura (Bandura, 1986; Caprara, Pastorelli, Bandura, 1995), ma in particolare ho tratto indicazioni dall'intervista di Jon R. Conte, Steven Wolf e Tim Smith (1989) e dal questionario semi-strutturato di Michele Elliott, Kevin Browne e Jennifer Kilcoyne (1995).

Il questionario semi-strutturato da me elaborato è composto di 36 items con domande aperte, chiuse e a scelta multipla. La prima parte è costituita da items che permettono di delineare "l'identità" del pedofilo, se ne ricavano infatti dati anagrafici, informazioni relative alla posizione giudiziaria e all'atteggiamento nei confronti della pedofilia; la parte centrale permette di comprendere i modelli criminali (p.es. numero e sesso delle vittime, età di inizio, ecc.) attraverso domande relative la conoscenza dei bambini, la tipologia di bambini scelti, la selezione e il reclutamento delle vittime, il procedimento usato dal criminale per ingaggiare il bambino nell'abuso, il tipo di contatto sessuale e le eventuali misure usate per mantenere il coinvolgimento della vittima e la segretezza.

La restante parte indaga lo stato d'animo del pedofilo, i suoi eventuali timori, le sue idee e opinioni personali e la sua valutazione delle tecniche e strategie per la protezione del bambino.

A chi compila il questionario viene garantito l'anonimato, al fine di favorire una più libera espressione del pensiero e delle opinioni; inoltre viene specificato che le informazioni raccolte sono strettamente confidenziali e che non verranno per nessun motivo divulgate notizie e dati personali o familiari. Naturalmente viene anche precisato che la compilazione del questionario è volontaria e che non influenzerà in nessun modo la posizione processuale e istituzionale.

Il questionario che ho costruito non ha la pretesa di spiegare la pedofilia ma credo che sia utile a descrivere e raccogliere elementi della personalità del reo e della dinamica del reato, inoltre ritengo che possa essere particolarmente utile per guardare la pedofilia anche "dal punto di vista del pedofilo", con l'intento di interpretare e capire le motivazioni, il significato, le dinamiche, i bisogni e i desideri che sottendono le azioni e le scelte antisociali dell'autore del crimine.

Secondo la mia opinione sarebbe importante cercare di capire le interpretazioni

che il pedofilo da dei suoi comportamenti in modo da riuscire a cogliere in base a quali elementi decisionali agisce.

Infatti ci sono domande che indagano l'atteggiamento verso la pedofilia e che richiedono opinioni circa i rapporti sessuali tra adulti e bambini (items n. 10 e n. 36). Nel comportamento di un individuo si può rintracciare anche la spiegazione della sua struttura di personalità che può essere indagata, non solo rilevando le tipologie "esteriori" di condotta, ma anche cercando di rilevare il significato che tale comportamento ha per chi lo mette in pratica. Analizzando "l'azione pedofila" si potranno rintracciare i principi che hanno guidato l'autore e le modalità con cui egli si rapporta a sé stesso e agli altri rispetto al suo agire.

Proprio in questa ottica all'interno del questionario ci sono domande su eventuali timori del pedofilo (item n.26), domande sul suo stato d'animo dopo il contatto sessuale (item n. 27), sull'opinione che ha di se stesso (item n.30) e sulle situazioni e motivazioni che lo spingono a ricercare il contatto sessuale con i bambini (items n. 24 e n. 28).

Inoltre attraverso domande circa lo stato d'animo che si ritiene provino i bambini (item n.29) o su cosa si potrebbe dire ai bambini per convincerli ad avere contatti sessuali con gli adulti (item n.34), si possono raccogliere informazioni su come il pedofilo vede i bisogni, i desideri e la sessualità del bambino e sul tipo di relazione e interazione tra adulto e bambino che sottende l'atto di pedofilia.

Infatti uno degli scopi di questo questionario vorrebbe essere quello di indagare, al di là del comportamento delittuoso osservabile, quale sia la percezione che il pedofilo ha di sé stesso, della sua immagine e delle sue azioni. Inoltre capire se era in grado di tenere sotto controllo l'impulso sessuale e di inibirlo può essere indicativo per delineare il suo comportamento anche in termini di consapevolezza e responsabilità.

In questa ottica di comprensione del "pedofilo", il questionario rappresenta un continuum coerente che può contribuire alla conoscenza di quello che possiamo definire "modus operandi" del pedofilo attraverso l'indagine, l'osservazione e l'analisi del comportamento e del vissuto psicologico del pedofilo. Infatti il questionario contiene domande circa le strategie usate per ottenere la fiducia dei bambini (item. n. 16), domande su ciò che entra in gioco nella scelta dei bambini sia da un

punto di vista estetico che caratteriale (items n. 14 e n.15), domande sulle strategie di controllo dei bambini (items n. 21 e n.23).

Il questionario potrebbe essere somministrato in diversi contesti (clinici, peritali, trattamentali, penitenziari) a individui condannati per reati di pedofilia e potrebbe rappresentare un rapido e agile strumento operativo nell'ambito della ricerca offrendo possibilità di evidenziare alcune ricorrenze e indicatori comportamentali dei pedofili. Il raffronto analitico tra vari aspetti di un reato e del suo autore permette di mettere in evidenza eventuali fattori simili e può anche contribuire a realizzare una raccolta di dati da analizzare statisticamente, sulla quale poter progettare e costruire più efficaci strategie di intervento e prevenzione.

Tale strumento potrebbe essere utilizzato con lo scopo di raccogliere più informazioni possibili che permettano di poter avviare un lavoro di ricerca e di standardizzazione sull'autore del crimine, in questo caso il pedofilo, che comprenda un'analisi comportamentale e criminologica dell'autore e della vittima, lo stato mentale dell'autore al momento del crimine e il profilo della sua personalità.

Il questionario potrebbe anche essere adattato alla raccolta di informazioni attraverso l'analisi dei fascicoli giudiziari riguardanti casi di pedofilia, in questo modo analizzando i dati riguardanti il reato o le caratteristiche dell'autore del reato si potrebbero conoscere le variabili sociali, demografiche, giudiziarie, comportamentali e psicologiche di un determinato campione di autori e vittime.

Vorrei concludere dicendo che questa mia proposta, in quanto tale, è in continua evoluzione pronta ad accogliere critiche, suggerimenti e pareri di esperti del settore che possano arricchire e rendere meno utopistico questo progetto.

Riferimenti bibliografici

- Bandura A. (1986): *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- Bandura A. (1995): *Il senso di autoefficacia*. Erickson
- Caprara G.V, Pastorelli C., Bandura A. (1995): "La misura del disimpegno morale". *Età evolutiva*, n.51 pp.18-29.
- Carponi Schittar D. (1999): "Considerazioni sulla pedofilia. Dalla individuazione psichiatrica e psicologica del disturbo alla pedofilia come categoria criminosa", in de Cataldo Neuburger L. (a cura di): *La pedofilia: aspetti sociali, psico-*

giuridici, normativi e vittimologici. Cedam, Padova.

- Conte J.R., Wolf S. Smith T. (1989): "What sexual offenders tell us about prevention strategies". *Child Abuse & Neglect* 13 p. 293-301.

- Elliott M., Browne K, Kilcoyne J. (1995): "Child sexual abuse prevention: what offenders tell us". *Child Abuse & Neglect* 19 p. 579-594.

- Iaria A. (1999): "Lo psichiatra di fronte al problema della pedofilia", in Callieri B., Frighi L. (a cura di): *La problematica attuale delle condotte pedofile*. EUR.

- Sykes G., Matza D. (1957): "Techniques of neutralization: a theory of delinquency". *American Sociological Review* 22, pp.664-670.

- Taylor I., Walton P., Young J. (1975): *Criminologia sotto accusa. Devianza o ineguaglianza sociale?*. Guaraldi, Firenze.

Lo psicologo clinico nei Servizi della Giustizia Minorile²

di

Elisabetta Ciuffo*
Alessandro De Iacobis*
Simona Iacoella*

*Psicologo Dipartimento
Giustizia Minorile

Con questo breve contributo intendiamo fornire un quadro esplicativo che illustri ruolo e funzioni dello psicologo nell'ambito dell'amministrazione della giustizia minorile, ambito in cui tale figura professionale si è solo di recente stabilmente inserita. Storicamente, infatti, lo psicologo clinico ha prestato il proprio contributo prevalentemente in qualità di consulente, ed è soltanto dal 1997 che è entrato a tutti gli effetti come professionista dipendente in tale settore.

La nuova posizione lavorativa ha determinato dei rilevanti mutamenti nel modo di collocarsi di tale figura professionale sia nell'ambito del contesto lavorativo, sia nel rapporto con l'utenza, con conseguenti ripercussioni sulla metodologia di intervento e sullo stesso prodotto del proprio lavoro. Nei prossimi numeri della *Newsletter* ci proponiamo di trovare ulteriori spazi per entrare maggiormente nel dettaglio delle esperienze

² Questo articolo è il sunto di un lavoro più vasto che può essere richiesto agli autori o consultato per intero nel sito dell'AIPG

portate avanti nei singoli contesti lavorativi.

Attualmente gli psicologi prestano il proprio contributo a tutti i livelli dell'Amministrazione della Giustizia Minorile. Essi, infatti, sono inseriti sia nei Servizi cosiddetti operativi, a diretto contatto con i minorenni, sia in settori organizzativi che svolgono funzioni di programmazione, organizzazione dei suddetti Servizi, nonché di formazione del personale in esso impiegato.

A livello nazionale, sono presenti 26 psicologi di ruolo e 67 in convenzione.

I servizi nei quali essi operano sono:

1. I Centri di Prima Accoglienza, destinati ad ospitare i minori arrestati o fermati fino all'udienza di convalida (ovvero per un massimo di 96 ore); il mandato istituzionale di tali Servizi è di produrre una prima relazione conoscitiva sul minore arrestato e sul suo contesto familiare, della quale la magistratura e gli altri Servizi del settore possano avvalersi per l'individuazione della risposta sanzionatoria più adeguata.
2. Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, all'interno dei quali vengono attivati diversi tipi di intervento per i minori coinvolti in procedimenti giudiziari, assicurando assistenza e sostegno anche in sede di udienza, e favorendo il reinserimento sociale dei minori entrati nel circuito penale. In tali Servizi lo psicologo fornisce il proprio contributo nella valutazione della personalità del minore finalizzata a fornire all'Autorità Giudiziaria elementi necessari per la disposizione di misure penali adeguate alla personalità del minore e alle sue esigenze di crescita.
3. Gli Istituti Penali per i Minorenni, destinati alla applicazione delle misure detentive cautelari o esecutive della pena.

Per quanto riguarda il livello organizzativo gli psicologi sono inseriti:

4. Nei Centri per la Giustizia Minorile, strutture decentrate con competenze regionali o interregionali e con funzioni di programmazione, gestione e verifica degli interventi proposti dai Servizi della Giustizia Minorile presenti nel territorio di competenza. In tali centri lo psicologo fornisce il proprio contributo:

- a) nelle attività di programmazione, verifica e coordinamento del servizio psicologico nei Servizi dipendenti del distretto;

b) nelle attività di studio, documentazione e progettazione in tema di prevenzione e trattamento della devianza minorile;

c) nei rapporti con i referenti esterni (Enti Locali, ASL, Università, agenzie del territorio).

1. Nelle Scuole di Formazione del Personale per i Minorenni, strutture deputate alla formazione del personale della Giustizia Minorile.

Nel Dipartimento per la Giustizia Minorile, la sede centrale dell'Amministrazione della Giustizia Minorile con compiti di indirizzo, consulenza e verifica sulle attività dei Servizi della Giustizia Minorile a livello nazionale.

Il quadro qui presentato mette in evidenza come la professionalità dello psicologo sia stata prevista in tutti i settori dell'Amministrazione della Giustizia Minorile: sia nei Servizi dove l'attività è più "strettamente clinica" (rapporto diretto con un'utenza); sia in ambiti, come i Centri per la Giustizia Minorile, le Scuole di Formazione e il Dipartimento della Giustizia Minorile dove vengono richieste competenze nel campo della ricerca, della psicologia delle organizzazioni e della formazione.

L'obiettivo dell'intervento dello psicologo clinico, a qualsiasi livello esso si espliciti, è quello di lavorare affinché l'intervento penale venga attuato tenendo conto della personalità e delle esigenze del minore, e di favorire lo sviluppo di tutte le risorse presenti "sul campo", sia quelle personali e familiari dei ragazzi coinvolti, sia quelle istituzionali e comunitarie.

RECENSIONI

Segnaliamo il libro curato da Antonio Forza, Paolo Michielin e Gustavo Sergio dal titolo "Difendere, valutare e giudicare il minore. Il processo penale minorile, manuale per avvocati, psicologi e magistrati", edito da Giuffrè nel 2001.

Riportiamo le considerazioni che gli autori fanno nella presentazione del libro:

"L'opera, nel ripercorrere i momenti qualificanti del processo penale minorile, si ripropone di fornire ai giuristi e agli psicologi una serie di strumenti concettuali ed operativi, sia di natura giuridica che di natura psicologica. Il libro raccoglie una ricca serie di contributi ad opera di esperti del diritto penale minorile, della psicologia dell'età

evolutiva e della psicologia giuridica. Un'attenzione particolare viene dedicata alla diversità dei ruoli e alle varie figure professionali che operano nel processo, delineando la specificità di approccio ai problemi e le implicazioni di natura deontologica. Larga parte del lavoro è dedicata alle aree critiche della comunicazione, della testimonianza dei bambini e degli accertamenti peritali. L'opera è corredata da un'ampia appendice che consente di esaminare in un quadro di unicità le più importanti convenzioni internazionali che regolano la materia, i codici deontologici dei singoli operatori e le carte più rilevanti. I contributi sono stati aggiornati con la più recente normativa che va sotto il nome di "Disposizioni in materia di indagini difensive" e "Modifiche al codice Penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione" e tengono conto dei riflessi che le nuove norme sulla competenza penale del Giudice di Pace hanno sugli istituti in esame. La consultazione è resa agile da indici particolareggiati che consentono al lettore, sia di formazione giuridica che di formazione psicologica, un facile orientamento sui temi".

Il posto dove parlano gli occhi ***Progetto '78***

di
Carlo Serra
Giuffrè, Milano, 2002

Nel testo vengono messi a confronto due mondi apparentemente inconciliabili: il carcere e la comunicazione.

L'esperienza di tanti anni di lavoro all'interno dell'istituzione penitenziaria, ha permesso all'autore di raccogliere una sfida: rimanere "al di qua del muro", di quella barriera che significa isolamento e incomunicabilità, oppure indossare lenti che permettano di oltrepassare barriere impenetrabili di decodificare ciò che non viene comunicato attraverso le parole.

Una lettura del carcere diversa, che arricchisce quanti vi operano con l'obiettivo di ridefinire ciò che l'evento del crimine e della carcerazione ha bruscamente interrotto.

Il testo permette al lettore di compiere un viaggio "dentro le mura", di imparare a sintonizzarsi su un altro canale di comunicazione, privilegiando l'ascolto del non verbale.

La comunicazione fra detenuti e fra detenuti e operatori diviene comprensibile decodificando emozioni trasmesse da segnali non verbali, attraverso la lettura dei comportamenti. Il carcere stesso diventa comunicazione, inviando messaggi chiari e comprensibili alla comunità.

Il presente lavoro, di facile lettura, si compone di quattro capitoli.

Viene affrontato il tema della comunicazione umana, definendo, in particolare, gli ambiti, i significati e le funzioni della comunicazione non verbale all'interno dell'istituzione penitenziaria.

Ampio spazio viene dato all'importanza del lavoro di rete come strumento di comunicazione nel carcere, proponendo un modello organizzativo integrato per una territorializzazione delle risposte penali, facilitando la comunicazione fra sistema intramurario e extramurario.

Il lavoro si conclude con i risultati di una ricerca condotta nelle carceri della Basilicata, con l'obiettivo di verificare come l'espressione di emozioni, atteggiamenti e sentimenti viene veicolata all'interno delle istituzioni totali.

Particolarmente indicato per operatori psicosociali e della giustizia, il testo offre suggerimenti innovativi per quanti già operano in carcere, ma, nello stesso tempo, una base per formare coloro che intenderanno occuparsi del settore penitenziario.

Barbara Giambra

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Il giorno **29 maggio 2002** si è tenuto un incontro presso la sede centrale della Polizia Scientifica di Roma per i partecipanti al Corso di *Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense*, organizzato dall'AIPG.

Nel corso del seminario esponenti dell'UACV (Unità Analisi Crimini Violenti) hanno illustrato le loro attività relativamente alle indagini di natura criminologica.

CONVEGNI E SEMINARI

Nei giorni **5, 6 e 7 luglio 2002** si svolgerà a Noto, presso l'Hotel Helios, a cura dell'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali ISISC, una riunione di esperti organizzata dalla Prof.ssa Luisella de Cataldo Neuburger per l'aggiornamento della "*Carta di Noto*", elaborata

nel 1996 come primo contributo alla individuazione delle necessarie linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale.

I Soci interessati all'iniziativa possono chiedere informazioni alla Segreteria dell'ISISC (Sig.ra Maria Teresa Troja): tel. 0931 414515

e-mail: isisc@ibmsnet.it

Nei giorni **13 e 14 maggio 2002** si è tenuto a **Pieve di Cadore** un incontro di studio sul tema "*L'Operatore Socio Sanitario in riferimento all'ipotesi di abuso sessuale di minore e di affidamento nei casi di separazione genitoriale*", organizzato dall'Unità Locale Socio Sanitaria ULSS n° 1 Belluno e dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG, con il contributo operativo della Dr.ssa Fausta Del Favero.

I lavori si sono aperti con il saluto del Sindaco di Pieve di Cadore, del Direttore Generale della ULSS n° 1 di Belluno, dell'Assessore alla Cultura della Magnifica Comunità di Cadore e dell'Assessore al Turismo della Provincia di Belluno, che hanno dato il benvenuto ai tanti partecipanti e ai relatori presenti nella sala della Magnifica Comunità di Pieve di Cadore.

Nel corso delle due giornate sono stati affrontati i temi dell'abuso sessuale di minore e dell'affidamento di minori nella cause di separazione e divorzio.

In particolare, Luisella de Cataldo ("*La capacità a testimoniare del minore*") ha preso in esame il momento critico, nei casi di sospetto abuso sessuale, della capacità a testimoniare del minore e della credibilità da dare alle sue narrazioni. Una particolare attenzione è stata dedicata ai metodi di valutazione più attuali messi a punto dalla ricerca. L'argomento è stato approfondito nelle relazioni di Germano Bellussi ("*L'esame del minore: aspetti normativi*") che ha analizzato gli aspetti normativi e operativi dell'esame del minore e di Adele Cavedon ("*Come intervistare il minore? Tecniche di raccolta della testimonianza*") che ha chiarito i meccanismi della memoria in generale e in relazione alle diverse fasi di sviluppo evolutivo del bambino.

La prima giornata si è chiusa con la relazione di Anita Lanotte ("*La psicopatologia nell'età evolutiva adolescenziale*") specificamente finalizzata alla valutazione della capacità di intendere e di volere nel minore deviante in cui preponderante appare sia il concetto di im-

maturità psicologica che la necessità di differenziare tra psicopatologia e devianza.

La seconda giornata è stata aperta da Gustavo Sergio ("*Protezione dei minori e giusto processo in materia di diritto di famiglia*") che ha illustrato le tematiche del rinnovato processo minorile alla luce delle novità introdotte dall'art. 111 della Costituzione in tema di "giusto processo". Particolare attenzione è stata anche data alla legge 119/2001 che delinea nuovi Istituti riguardanti l'attività dell'assistente sociale, come quello del segreto professionale applicato a tutta l'attività svolta al di fuori dell'incarico ricevuto dal giudice. Spesso, infatti, le dichiarazioni dei minori arrivano all'operatore del servizio pubblico in prima battuta; egli, perciò, deve anche essere in grado di agire ispirandosi alle più accreditate metodologie di raccolta della testimonianza, per evitare grossolani errori a danno del minore e della ricerca della verità.

Paolo Capri ("*La metodologia psicologica nella CTU di affidamento minorile*") e Maddalena Zucconi ("*Il ruolo dell'esperto nelle cause per l'affidamento di minori*") sono infine entrati nel merito della consulenza psicologica orientata alla valutazione delle attitudini genitoriali in prospettiva di affidamento, con particolare attenzione alle metodologie ed alle tecniche, ai tipi di affidamento ed ai quesiti che possono essere posti al consulente.

I lavori, dopo un dibattito animato dai tanti e pertinenti interventi dei partecipanti, si sono chiusi con la presentazione di alcune proposte operative utili per meglio operare in un settore che è di sicuro interesse professionale ma che richiede specifiche competenze e conoscenze.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione

Paolo Capri, Luisella de Cataldo,
Anita Lanotte, Stefano Mariani

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343

E – mail: aipg.italia@tiscali.it
www.aipgitalia.org

Segreteria: lun. e merc. ore 10 – 14;
ven. ore 14 – 18

Stampato in proprio

Finito di stampare il 7 giugno 2002